

Sentenza n. 137/04

**Repubblica italiana  
in nome del popolo italiano  
la corte d'appello di Trieste  
collegio lavoro**

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Eduardo TAMMARO Presidente

Dott. Sergio GORJAN Consigliere

Dott. Mario PELLEGRINI Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta al n. 92 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2003

TRA

X S.r.l., in persona del legale rappresentante, coi procuratori avv.ti A e B del foro di Pordenone, con domicilio eletto in Trieste presso lo studio di quest'ultimo in via xx n. x, che la rappresentano e difendono in giudizio, per procura a margine del ricorso in appello depositato il 30.5.03;

APPELLANTE

E

1) Y, col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. C, che lo rappresenta e difende in giudizio, in unione all'avv. D del foro di Pordenone, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.09.04;

APPELLATO

E

2) W e 3) Z, entrambi col procuratore avv. E, con domicilio eletto in Trieste presso lo studio dell'avv. F, che li rappresenta e difende in giudizio per procura a margine del primo e secondo foglio della memoria difensiva depositata il 30.9.04;

APPELLATI

Oggetto della causa: Risarcimento danni: altre ipotesi.

Appello alla sentenza n. 86/03 dd. 27.3/28.4.03 del Tribunale di Pordenone.

Causa decisa all'udienza di discussione del 30.9.04.

**CONCLUSIONI**

**dell'appellante:**

In totale riforma della sentenza n. 86/03 Sent., 270/00 R.G., 427 Cron., del Tribunale di Pordenone, resa in data 27.03.2003, depositata in data 8.04.03, notificata in data 5.05.03, accogliersi l'appello e per l'effetto:

- accertata e dichiarata la violazione degli obblighi assunti dal sig. Y con la sottoscrizione del patto di non concorrenza nei confronti di X ex art. 5,3 del contratto confermato in data 2.01.96, condannare il sig. Y alla restituzione a quest'ultima del corrispettivo percepito nell'ultimo anno di lavoro presso X a titolo di indennità per patto di non concorrenza, maggiorato del 50% a titolo di penale, e così complessivamente euro 5.810,14 (pari a 11.250.000= di vecchie lire), salvo il maggior danno che risulterà di giustizia del quale si chiede la liquidazione in via equitativa.
- Accertata e dichiarata la violazione degli obblighi assunti dal dott. W con la sottoscrizione del patto di non concorrenza nei confronti di X ex art. 5.3 del contratto confermato in data 1.07.96, condannare il dr. W alla restituzione a quest'ultima del corrispettivo percepito nell'ultimo anno di lavoro presso X a titolo di indennità per patto di non concorrenza, maggiorato del 50% a titolo di penale, e così complessivamente euro 8.263,31 (pari a 16.000.000= di vecchie lire), salvo il maggior danno che risulterà accertato in corso di causa del quale si chiede la liquidazione secondo giustizia in via equitativa.

- Accertata e dichiarata la violazione degli obblighi assunti dal dr. Z con la sottoscrizione del patto di non concorrenza nei confronti di X S.r.l., ex art. 5.3 del contratto confermato in data 2.01.96, condannare il dr. Z alla restituzione a quest'ultima del corrispettivo percepito nell'ultimo anno di lavoro presso X a titolo di indennità per patto di non concorrenza, maggiorato del 50% a titolo di penale, e così complessivamente euro 6.486,50 (pari a 12.559.614 di vecchie lire), salvo il maggior danno che risulterà accertato in corso di causa del quale si chiede la liquidazione secondo giustizia in via equitativa.
- Condannarsi il sig. Y alla restituzione dell'importo di euro 4.363,72, corrisposto da X, in forza della sentenza esecutiva ivi impugnata; oltre interessi e rivalutazione monetaria (doc. 3-3a).
- Condannarsi il dr. W ed il dr. Z alla restituzione dell'importo di euro 5.177,68, corrisposto da X in forza della sentenza ivi impugnata; oltre interessi e rivalutazione monetaria (doc. 4-4a)

In tutti i casi, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

**Dell'appellato sub 1)**

**Nel merito:** respingere l'appello avversario perché infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse in narrativa. Confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte.

Spese del grado rifuse.

**degli appellati sub 2) e 3)**

**In via principale:** Confermarsi integralmente la pronuncia impugnata.

Spese del procedimento di secondo grado per entrambi i resistenti rifuse.

**In subordine:**

Rigettarsi in tutto o anche solo in parte le conclusioni formulate ex adverso perché infondate in fatto e in diritto.

**Svolgimento del processo**

Con tre ricorsi separati depositati il 5.9.2000 la società a responsabilità limitata X S.r.l. si rivolgeva al Tribunale di Pordenone, Giudice del lavoro, esponendo di essere un'impresa avente sede in Pordenone ed operante su scala nazionale nel campo della produzione e della distribuzione di programmi informatici e della fornitura di mezzi e strumenti per l'elaborazione dei dati. Poneva in particolare in risalto l'attrice il fatto di avere creato programmi del tutto originali con le conseguenti, ovvie, esigenze di riservatezza e precisava di avere assunto, in tempi diversi, alle proprie dipendenze Y, W e Z come impiegato di II livello (il Y) e di III livello (gli altri due interessati) con impegno da parte di costoro a non prestare opera per conto terzi nel campo di attività della X e ciò per tre anni dopo la risoluzione del rapporto. Detto accordo, confermato e rivisitato nel corso del rapporto di lavoro, era stato però disatteso dai tre interessati che, prima dei tre anni dalla risoluzione del loro rapporto di lavoro, avevano creato una società denominata Q che si occupava delle stesse attività curate dalla ricorrente ciò per il Y ed il Z, od operato per detta società, il W. Rilevata quindi la palese violazione del patto di non concorrenza posta in essere dai tre convenuti, chiedeva la ricorrente l'accoglimento delle conclusioni di cui ai tre distinti ricorsi.

Si costituivano in giudizio tutti e tre i resistenti che, riassunti i fatti di causa, contestavano la fondatezza delle pretese di controparte, chiedendone la reiezione sia perché non vi era stata attività di concorrenza da parte loro sia per la natura vessatoria e, quindi, la nullità del patto di non concorrenza invocato da controparte che infine per l'irrisorietà del compenso pattuito a fronte dell'onere di non operare in concorrenza con la ricorrente.

Rassegnavano quindi i tre convenuti le conclusioni di cui alle rispettive memorie.

Disposta l'unione dei tre diversi procedimenti, la causa veniva istruita con l'assunzione di alcuni testimoni e, all'esito, decisa con la sentenza n. 86/2003 dd. 27.3/8.4.2003.

Contro tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società parte in causa la quale, riassunti i fatti di causa e descritto il corso del procedimento, indicava quattro motivi di doglianza. Per il primo di essi, la decisione era errata ove essa aveva ritenuto nullo il patto di non concorrenza: detto patto infatti conteneva precisi limiti spazio temporali ed era pienamente valido, dunque.

Inoltre, vi era stata, a detta dell'appellante, un'erronea valutazione in merito alla reale compromissione della capacità reddituale degli interessati non essendosi ivi tenuto conto del corrispettivo pattuito e degli ampi margini di libertà concessi agli interessati. Notava poi la ricorrente che la limitazione per territorio, al solo Nord Italia, del patto consentiva con agio ai tre resistenti di reimpiegare le loro risorse lavorative. Da ultimo, vi era stata qui, per la X, un'erronea valutazione delle emergenze processuali le quali avevano consentito di chiarire che le controparti avevano palesemente violato l'accordo per cui era causa; rassegnava dunque l'interessata le conclusioni di cui in premessa.

Si costituivano, in tempi diversi, i tre appellati i quali contestavano la fondatezza del presente gravame e chiedevano la conferma della sentenza impugnata, nei termini di cui sopra.

All'udienza del 30.9.2004 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto all'udienza e qui di seguito trascritto.

#### Motivi della decisione

L'appello qui proposto non è fondato e va disatteso e reietto.

Corretta infatti è la decisione del Tribunale di Pordenone ove essa ritenne essere nullo il patto di non concorrenza: l'impegno degli interessati era infatti esteso all'intero Nord Italia e a tutte le attività prestate anche in via occasionale e a titolo gratuito per imprese, artigianali e non, con oggetto attività identiche, analoghe e/o concorrenziali a quelle svolte da X e ciò con riferimento alle attività di analisi, sviluppo e di progettazione di sistemi informatici per la gestione aziendale, per la gestione di studi professionali e per l'automazione di un ufficio.

Un'estensione quindi amplissima ed indefinita vuoi nel novero delle attività vuoi dei clienti vuoi del territorio, che ricomprendeva l'intero Nord Italia per degli addetti che, come evidente, risiedono nell'estremo Nord Est (vedi i docc. 1,2 e 3 di parte appellante). In pratica si vietava ai tre interessati, che erano degli operatori informatici anche alla luce dei loro titoli di studio e della loro esperienza di lavoro, di svolgere una qualsivoglia attività che potesse essere fonte di reddito, anche tenuto conto dell'entità non certo rilevante del corrispettivo pattuito (L. 6.000.000/7.000.000 annui lordi). In sostanza, si era vietato ai tre resistenti di operare in campo informatico, con un dettato omnicomprensivo ed esteso dalle Alpi all'Appennino Tosco Emiliano e detto accordo, amplissimo nella sua estensione, era del tutto nullo (vedi Cass. 4891/1998 fra le diverse). Del resto, risulta che il Y cessò il suo rapporto nel febbraio 1996 e solo nella primavera del 1999 iniziò ad operare per la nuova società, costituita solo ad inizio 1999 (vedi la deposizione di N e quella di O) e che, quindi, il triennio venne pure rispettato. Inoltre, emerge che Q, vale a dire la nuova società per cui operavano i convenuti, si occupava di clientela medio piccola, a differenza dell'attrice, ed utilizzava programmi diversi da quelli della X (vedi le deposizioni di P, R e S) e quindi anche nel merito le doglianze della ricorrente sono infondate.

Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:  
rigetta l'appello proposto dalla X S.r.l. e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 86/2003 dd. 27.3.2003 del Tribunale di Trieste.

Condanna l'appellante a pagare le spese del grado, liquidate in €2.000,00 per ciascuna delle parti appellate, l'una in solido per gli appellati W e Z, oltre accessori di legge.

Trieste, 30.9.2004

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria oggi 9 OTT. 2004

Il Cancelliere